

(N. 1737-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 24 ottobre 1951*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 18 giugno 1952 (V. Stampato N. 2281)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 GIUGNO 1952

---

Statizzazione delle scuole elementari per ciechi

---

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

---

Art. 1.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole speciali.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge.

## Art. 3.

Nelle provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.

L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti incaricati, in ragione d'un insegnante per ogni cinque classi d'insegnamento. L'incarico dell'insegnamento della musica e del canto è annualmente conferito dal competente Provveditore agli studi tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo articolo 8, con preferenza ai ciechi.

Gli incaricati dell'insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento economico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente.

## Art. 4.

Gli Istituti di cui al precedente articolo 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente Provveditore agli studi.

Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 5.

Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

## Art. 2.

Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito, saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflogici ai fini della prosecuzione degli studi.

## Art. 7.

Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente Provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare è necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.

## Art. 8.

Per il conferimento dell'incarico annuale di insegnamento della musica e del canto è richiesto il possesso del diploma di magistero in pianoforte, o in canto corale, o in composizione, rilasciato da un Istituto musicale governativo o pareggiato.

## Art. 9.

Al personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002.

## Art. 10.

Gli insegnanti delle scuole per ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate per ciechi per almeno un triennio, nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di « ottimo »;

b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia l'abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.

## Art. 12.

Nei concorsi che, nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, saranno indetti a norma del precedente articolo 7, la metà dei posti sarà riservata al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella e che non abbia i requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente articolo 11.

## Art. 11.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

*Identico.*

## Art. 12.

*Identico.*

## Art. 13.

Al personale che otterrà l'inquadramento nei ruoli statali in applicazione del precedente articolo 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole parificate per ciechi, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente Provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

## Art. 14.

Le norme della presente legge sono estese anche alle scuole elementari statali che già funzionano presso i due Istituti per ciechi « D. Martuscelli » e « P. Colosimo » di Napoli di cui all'annessa tabella.

## Art. 15.

Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21.000.000 derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1950-1951 a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per le scuole elementari governative.

## Art. 13.

*Identico.*

## Art. 14.

*Identico.*

## Art. 15.

Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21.000.000 derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-1952 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

TABELLA DEGLI ISTITUTI PER CIECHI  
PRESSO I QUALI VENGONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI GOVERNATIVE PER CIECHI  
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

|   |               |
|---|---------------|
| Istituto serafico per ciechi . . . . .                    | Assisi        |
| » per ciechi . . . . .                                    | Cagliari      |
| » nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » . . . . . | Firenze       |
| » per ciechi . . . . .                                    | Lecce         |
| » per ciechi . . . . .                                    | Milano        |
| » per ciechi . . . . .                                    | Palermo       |
| » per ciechi . . . . .                                    | Reggio Emilia |
| Scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli » . . . . .    | Roma          |
| Istituto per ciechi . . . . .                             | Torino        |
| » per ciechi « D. Martuscelli » . . . . .                 | Napoli (1)    |
| » per ciechi « P. Colosimo » . . . . .                    | Napoli (1)    |

---

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.

TABELLA DEGLI ISTITUTI PER CIECHI  
PRESSO I QUALI VENGONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI GOVERNATIVE PER CIECHI  
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Identica.*